



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 18/2024/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari e
Responsabili uffici elettorali dei
Comuni della Provincia
Loro Sedi

Al Direttore Generale
dell'A.S.P.

di Reggio Calabria

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Nomina funzionari medici per rilascio certificazioni sanitarie.

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente: **per le elezioni europee**, nell'ambito dell'intero territorio nazionale; **per le elezioni comunali**, nell'ambito del Comune del quale si è elettori.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024**. Tale ultimo termine (20 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si sensibilizza, perciò, **il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale** affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Si invita, quindi, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, a disporre con la massima urgenza per la designazione dei funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune, provvedendo a notificare ai Sindaci e Commissari i nominativi dei medici incaricati e facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, allo scrivente Ufficio.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Il Dirigente dell'Area II
(Campolo)